

# **SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO REGIONALE**

**DISCIPLINARE**  
**“per la gestione del sistema”**

<b><u>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u></b> -----	<b>3</b>
<b><u>ARTICOLO 1</u></b> -----	<b>4</b>
<u>OGGETTO DEL DISCIPLINARE</u> -----	4
<b><u>ARTICOLO 2</u></b> -----	<b>4</b>
<u>DEFINIZIONE E STRUTTURA DEL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO PEGASO</u> -----	4
<b><u>ARTICOLO 3</u></b> -----	<b>4</b>
<u>ACCESSO AL SISTEMA</u> -----	4
<b><u>ARTICOLO 4</u></b> -----	<b>5</b>
<u>TIPOLOGIE TITOLI DI VIAGGIO E CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ</u> -----	5
<b><u>ARTICOLO 5</u></b> -----	<b>6</b>
<u>TARIFE DEI TITOLO DI VIAGGIO</u> -----	6
<b><u>ARTICOLO 6</u></b> -----	<b>6</b>
<u>OBBLIGHI E SANZIONI</u> -----	6
<b><u>ARTICOLO 7</u></b> -----	<b>6</b>
<u>VENDITA, STAMPA ED APPROVVIGIONAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO</u> -----	6
<b><u>ARTICOLO 8</u></b> -----	<b>7</b>
<u>MONITORAGGIO DEL SISTEMA TARIFFARIO</u> -----	7
<b><u>ARTICOLO 9</u></b> -----	<b>7</b>
<u>RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI (CLEARING)</u> -----	7
<b><u>ARTICOLO 10</u></b> -----	<b>8</b>
<u>TENUTA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE</u> -----	8
<b><u>ARTICOLO 11</u></b> -----	<b>9</b>
<u>TRASFERIMENTI FINANZIARI</u> -----	9
<b><u>ARTICOLO 12</u></b> -----	<b>10</b>
<u>COMPENSO PER LA GESTIONE TECNICA DEL SISTEMA PEGASO</u> -----	10
<b><u>ARTICOLO 13</u></b> -----	<b>11</b>
<u>FUNZIONI DELLA REGIONE</u> -----	11
<b><u>ARTICOLO 16</u></b> -----	<b>11</b>
<u>CONSULTA PER LA CONCERTAZIONE E MODIFICHE AL DISCIPLINARE</u> -----	11
<u>ALLEGATI:</u> -----	12
• <u>CARTOGRAFIA AREA URBANA FIORENTINA (ALL. 1)</u> -----	12
• <u>ITINERARI SPOSTAMENTI (ALL.2)</u> -----	12
• <u>PREZZI AL PUBBLICO (ALL.3)</u> -----	12
• <u>CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI (ALL.4)</u> -----	12

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Disciplinare è redatto in conformità alla normativa ed agli atti amministrativi regionali di seguito elencati:

- Legge Regionale 42/98 e sue modifiche, art. 19 bis "disciplina tariffaria dei servizi programmati"; in modo particolare i commi 1 e 2 prevedono che la Giunta Regionale istituisca un sistema tariffario integrato di livello regionale, definisca le procedure e le modalità per il recepimento del sistema nei capitolati, la ripartizione degli introiti, oltre che il controllo ed il monitoraggio del sistema stesso;
- Convenzione dell'aprile 2001 approvata con atto della G.R.T. n° 364, fra la Regione e le aziende di trasporto concessionarie dei servizi regionali e Trenitalia rinnovata ed estesa poi ai servizi della Provincia di Firenze, nell'agosto 2002 con atto della G.R.T. n° 907;
- Atti Integrativi di adesione alla convenzione del 28/08/02, sottoscritti dalle Province di Pistoia, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Arezzo, Siena, Prato e Lucca, che sanciscono l'adesione al sistema tariffario integrato regionale denominato Pegaso, compresa la definizione della struttura delle zone e delle distanze sulle quali abbinare le tariffe regionali; Atti che determinano inoltre lo svincolo delle risorse individuate dalla Regione con la delibera prima richiamata;
- Protocollo d'Intesa sull'attuazione delle politiche tariffarie integrate regionali, stipulato il 27/10/03 fra la Regione e tutte le Province;
- Delibera Giunta Regionale di istituzione del titolo integrato regionale Pegaso approvata il 02/08/04 n° 797.

## DEFINIZIONI

- **SOCIETÀ DI TPL:** tutte le imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro, con contratto di servizio
- **SPOSTAMENTO:** il percorso, o tratta, prescelta dall'utente per effettuare il viaggio con il titolo integrato Pegaso, comprendente un'origine ed una destinazione.
- **VETTORE:** la società di trasporto che effettua il servizio su un determinato percorso o spostamento

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del disciplinare**

Il disciplinare definisce regole ed indirizzi di riferimento funzionali alla gestione e all'utilizzo del sistema tariffario regionale integrato, denominato Pegaso, nonché funzioni, ruoli e relazioni fra i soggetti coinvolti. Il disciplinare è rivolto agli Enti ed alle società di TPL, e rappresenta un quadro di riferimento da proporre in sintesi anche agli utilizzatori del sistema tariffario.

## **ARTICOLO 2**

### **Definizione e struttura del sistema tariffario integrato Pegaso**

Pegaso è un sistema che garantisce l'accesso indifferenziato a tutte le diverse modalità di trasporto (autolinee e ferrovie) combinato fra reti extraurbane ed urbane. Prevede:

- tariffe e distanze di viaggio unificate, articolate in fasce chilometriche;
- carta personale di accesso per gli abbonamenti;
- tipologie di titoli di viaggio.

Il sistema tariffario è sviluppato su fasce chilometriche extraurbane con ampiezza di 10 Km ciascuna. Ad ogni fascia assegnata fa riferimento una specifica tariffa, diversificata per ogni tipologia di titolo ed in base all'eventuale abbinamento con le rete/i urbane, di origine e/o di destinazione. Infatti ad ogni tipologia di titolo è possibile combinare 1 o 2 reti dei servizi urbani presenti nei capoluoghi regionali ed in altri centri urbani minori.

Le distanze fra i vari stazionamenti (aree di stazionamento) sono calcolate, di norma, facendo riferimento ai capoluoghi comunali. Ad ogni capoluogo comunale sono attribuite le località (o frazioni) che rientrano nel confine amministrativo del comune. Le tariffe sono applicate prendendo a base le fasce chilometriche di riferimento, costruite in relazione alle distanze chilometriche.

Per l'area urbana fiorentina, come evidenziato nella carta allegata (all.1), vengono presi a riferimento i seguenti stazionamenti:

- area metropolitana; delineata dall'articolazione della rete urbana Ataf & Linea escluso le diramazioni che interessano i comuni di Signa, Lastra a Signa e Montelupo;
- Comune di Firenze.

## **ARTICOLO 3**

### **Accesso al sistema**

L'accesso al sistema tariffario integrato Pegaso, esclusivamente per il rilascio degli abbonamenti, avviene attraverso l'acquisto di una tessera personale che contiene i dati identificativi del titolare e le caratteristiche dello spostamento prescelto.

La tessera, rilasciata dalle Società di TPL, è valida tre anni dalla data di emissione riportata sulla tessera stessa; alla richiesta di rinnovo la tessera deve essere ritirata e sostituita con una nuova che riporta un nuovo codice. La comunicazione delle tessere ritirate e delle nuove emesse deve essere inviata mensilmente al gestore tecnico per l'aggiornamento degli archivi di sistema.

Le Società di TPL che non si doteranno della tecnologia necessaria all'emissione, potranno in alternativa richiedere la tessera al gestore tecnico, previo invio dei dati necessari riportati nel modulo di iscrizione.

L'acquisto dell'abbonamento è previsto esclusivamente per lo spostamento riportato sulla tessera di accesso al sistema.

## **ARTICOLO 4**

### **Tipologie titoli di viaggio e condizioni generali di validità**

Le tipologie di titoli previste sono l'abbonamento mensile, l'abbonamento annuale ed il biglietto giornaliero.

#### **Condizioni generali di utilizzo**

I titoli di viaggio sono validi per il servizio di trasporto extraurbano e urbano su gomma e su ferro (limitatamente alla sola II° Classe), nell'ambito della rete dei servizi extraurbani regionali e di quelli extraurbani ed urbani delle Province e dei Comuni.

Tutti i titoli integrati Pegaso consentono l'effettuazione di un numero illimitato di viaggi per il periodo di validità lungo la direttrice prescelta, di chilometraggio uguale o inferiore a quello indicato sullo stesso, con possibilità di salita e discesa in tutte le fermate intermedie.

I possessori del titolo Pegaso combinato con l'urbano/i, per gli spostamenti effettuati nell'ambito urbano di riferimento, possono utilizzare indifferentemente sia i vettori urbani che extraurbani.

Il viaggio deve essere effettuato sull'itinerario più breve esistente per ciascuna modalità di trasporto (autobus o ferrovia). Nell'allegato 2 sono riportati alcuni spostamenti che esemplificano casistiche risolutive indicative di alcune relazioni.

I titoli di viaggio devono essere convalidati al momento della prima utilizzazione per mezzo delle apposite obliterate presenti in ambito ferroviario, nelle autostazioni o a bordo degli autobus.

I titoli una volta convalidati sono personali, incedibili e non rimborsabili, né per mancato utilizzo per fatto proprio del possessore, né per smarrimento, furto o distruzione.

In caso di smarrimento o furto della tessera possono essere effettuate duplicazioni ad un costo ridotto di 4,00 euro, così come possono essere duplicati l'abbonamento annuale e mensile nel loro periodo di validità. Per entrambe le casistiche i clienti devono obbligatoriamente rivolgersi ai competenti sportelli delle Società di TPL dove è stato acquistato il titolo o richiesta la tessera. Le richieste di duplicazione devono essere accompagnate da denuncia di furto o smarrimento, a seconda del caso.

#### **Tipologie titoli di viaggio**

##### **Abbonamento Mensile**

L'abbonamento mensile ha una validità pari ad un mese solare, cioè a partire dal primo giorno del mese di riferimento.

##### **Abbonamento Annuale**

L'abbonamento ha una validità di 12 mesi solari a partire dalla data indicata sull'abbonamento stesso. L'abbonamento validato in giorni diversi dal primo giorno del mese, ha comunque validità dal primo giorno del mese di riferimento. Per il calcolo della tariffa si utilizza un coefficiente moltiplicatore dell'abbonamento mensile uguale a 9, salvo arrotondamenti.

##### **Biglietto Giornaliero**

Il biglietto giornaliero ha una validità temporale che va dalle 00,00 alle ore 24,00 del giorno di validazione.

I dati da riportare sui titoli di viaggio sono i seguenti:

- Nominativo (esclusivamente per il biglietto giornaliero);
- l'origine/destinazione dello spostamento;
- periodo di validità;
- nome azienda che ha emesso il titolo + eventuale urbano/i combinato/i;
- nome del titolo (PEGASO);
- prezzo;
- N° codice della tessera di accesso (esclusivamente per gli abbonamenti);
- Data di emissione.

## **ARTICOLO 5**

### **Tariffe dei titoli di viaggio**

Le tariffe dei titoli integrati sono riportate nell'allegato 3 – Prezzi al Pubblico.

Gli aumenti tariffari sono di norma attuati annualmente. L'entità dell'aumento è definita sulla base dell'indice (F.O.I.) annuale di svalutazione monetaria (inflazione) calcolato dall' I.S.T.A.T. cumulato per il periodo pregresso nel quale non sono intervenute variazioni tariffarie. Le variazioni tariffarie sono attuate esclusivamente previo concertazione con le rappresentanze delle Società di TPL di cui all'art.16, tenuto conto anche delle norme previste nei contratti di servizio con gli Enti.

Le tariffe applicate nei lotti provinciali dovranno essere monitorate costantemente al fine di mantenere un equilibrio con le tariffe Pegaso.

## **ARTICOLO 6**

### **Obblighi e Sanzioni**

Il viaggiatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché alle disposizioni previste dalle Società di TPL sulle quali viene effettuato il viaggio.

L'abbonamento, su richiesta del personale addetto ai controlli, deve essere esibito unitamente alla relativa tessera Pegaso, mentre il biglietto giornaliero deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento.

Qualora il viaggiatore sia sprovvisto della tessera, del documento di riconoscimento o del titolo di viaggio, oppure sia munito di una tessera o di un titolo di viaggio non valido o contraffatto o alterato, sarà assoggettato alle sanzioni previste.

Alla Società di TPL che accerta l'infrazione spetta l'importo della sanzione ed il corrispettivo di sua competenza.

Ai fini della responsabilità civile dei vettori, nell'esercizio del trasporto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1682 del C.C.

## **ARTICOLO 7**

### **Vendita, stampa ed approvvigionamento dei titoli di viaggio**

La vendita dei titoli dovrà essere effettuata progressivamente in modo capillare su tutto il territorio regionale, al fine di garantirne la massima promozione e diffusione.

I titoli di viaggio Pegaso devono essere venduti su tutto il territorio regionale presso i punti vendita diretti delle Società di TPL e possono essere venduti presso la rete indiretta autorizzata dalle stesse.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso i punti della rete vendita relativa al titolo Pegaso.

Ogni Società di TPL provvederà alla stampa e distribuzione, in proprio o tramite punti vendita a terra, dei titoli di viaggio integrati; per tali attività riceverà una provvigione pari al 8% del valore facciale dei titoli effettivamente venduti. Tale provvigione rientra nel campo d'applicazione dell'IVA.

## **ARTICOLO 8**

### **Monitoraggio del sistema tariffario**

La Regione cura, di concerto con la consulta di cui all'articolo 16, e garantisce annualmente un'attenta attività di monitoraggio sull'utilizzo dei titoli integrati, che è riferimento base per la ripartizione degli introiti ed elemento di valutazione del gradimento da parte della clientela.

L'attività prevede:

1. Indagine telefonica rivolta ai clienti Pegaso, comprendente:
  - Indagine di gradimento/promozione dell'iniziativa;
  - Indagine per all'acquisizione di informazioni relative a:
    - Vettore/azienda utilizzato/i
    - N° viaggi effettuati (% per vettore)
    - Utilizzo vettore urbano/i (occasionale-regolare)
    - Qualità percepita
    - Facilità di reperimento titoli
2. Indagine motivazionale, a campione, a bordo.

In particolare l'indagine di cui al punto 1) è finalizzata alla valutazione dell'incidenza economica dei provvedimenti ed all'attribuzione delle risorse alle Società di TPL, seguendo i criteri definiti al successivo articolo 9. L'indagine di cui al punto 2) sarà effettuata anche come verifica dell'effettivo utilizzo dei biglietti giornalieri. L'effettiva attribuzione delle risorse economiche alle singole società di t.p.l., in relazione al risultato dell'indagine, deve essere attuata dal mese successivo l'effettuazione dell'indagine stessa, anche se la certificazione del risultato avviene nei mesi successivi.

L'indagine dovrà inoltre individuare l'utilizzo dei titoli integrati sui servizi gestiti in economia dagli Enti Locali territoriali compresi nei territori delle singole Province.

## **ARTICOLO 9**

### **Ripartizione degli introiti (clearing)**

Gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio integrati e combinati saranno ripartiti tra le Società di TPL in base alle rispettive competenze desunte dal risultato dell'indagine, volta a verificare l'effettivo utilizzo dei singoli servizi, di cui al precedente articolo 8. Ai servizi urbani viene assegnata una quota fissa.

I criteri di riferimento per la ripartizione degli introiti sono riportati esemplificativamente nell'Allegato 4.

Come definito nella D.G.R.T. n°797 del 02/10/2004 la Regione Toscana si assume l'onere di integrare i ricavi relativi agli abbonamenti venduti, a titolo di promozione e diffusione Pegaso, per una quota massima pari al 15% della tariffa di vendita di ciascun abbonamento venduto; tale

quota andrà a sommarsi agli introiti da traffico, componendo insieme il monte introiti da ripartire fra le Società di TPL.

La quota della Regione Toscana sarà garantita nelle compatibilità delle risorse preventivamente individuate in sede di Conferenza dei Servizi Minimi. In caso di esaurimento delle risorse individuate, prima della scadenza annuale, la Regione ne darà comunicazione tempestiva alle Società di TPL indicando anche le misure conseguenti che intende assumere.

Le quote relative ai ricavi riferibili ai servizi gestiti in economia dai Comuni saranno a Questi assegnate, sulla base del risultato dell'indagine di cui all'articolo 8.

I casi rilevanti evidenti e dimostrabili di minori introiti (ricavi + quota Regione) che eventualmente dovessero verificarsi sui servizi, anche per singole tratte, rispetto agli introiti realizzabili con l'applicazione delle tariffe aziendali, saranno esaminati in sede di consulta di concertazione di cui al successivo articolo 16.

## ARTICOLO 10

### Tenuta e liquidazione delle spettanze

Attraverso una Convenzione bilaterale di durata triennale la gestione operativa del sistema tariffario Pegaso, anche per gli aspetti contabili relativi al venduto, è affidata dalla Regione Toscana, sentiti i membri del consulta di concertazione, ad una Società di TPL, denominata **gestore tecnico del sistema**.

In particolare il gestore tecnico del sistema deve:

1. ricevere dalle Società di TPL il riepilogo delle vendite dei titoli di viaggio e l'anagrafica delle tessere emesse; la comunicazione del riepilogo avviene esclusivamente su supporto informatico, con tracciato definito nella Convenzione bilaterale e comunicato a tutte le Società di TPL. La comunicazione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello contabile di riferimento; in caso di errori nei dati inviati, il gestore tecnico del sistema comunicherà e rinvierà, entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento, alla Società di TPL interessata gli errori riscontrati; Questa provvederà alla correzione ed al nuovo invio entro 5 gg. lavorativi dalla ricevuta comunicazione;
2. inviare entro 15 gg lavorativi dal ricevimento completo e corretto dei dati il riepilogo complessivo delle vendite dei titoli di viaggio e l'anagrafica delle tessere emesse alla Regione Toscana, alle Province ed alle Società di TPL, con l'indicazione dell'importo corrispondente all'impegno finanziario a carico della Regione, di cui all'art. 8, ed all'importo da assegnare a debito/credito alle singole Società di TPL in riferimento ai titoli venduti ed al sistema di ripartizione individuato all'articolo 8, nonché delle provvigioni di vendita.

La Regione, dopo proprie verifiche rispetto a quanto definito nell'articolo precedente, provvede a certificare i dati elaborati dal gestore tecnico del sistema ed all'attribuzione delle risorse di propria competenza alle singole Società di TPL in relazione alle indicazioni contenute nella comunicazione del gestore tecnico del sistema.

I dati relativi alla ripartizione si intenderanno approvati dalle Società di TPL se entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento ultime non li avranno formalmente contestati. Eventuali ulteriori errori, rilevati e documentati dalle Società di TPL, relativi alla ripartizione degli introiti saranno esaminati in sede di consulta di cui all'art. 16.

Preso atto che il mancato rispetto dei tempi di trasmissione e gli errori sui dati trasmessi genera notevoli difficoltà nella gestione del sistema di ripartizione nonché ritardi nella contabilizzazione ed assegnazione degli introiti alle singole Società di TPL, viene applicato un sistema di penalità



a carico delle stesse, qualora non rispettino le procedure stabilite al punto 1 del presente articolo. Pertanto nel caso in cui i resoconti del venduto vengano inviati dalle singole Società di TPL al gestore tecnico del sistema con ritardo rispetto ai termini previsti, la Regione Toscana applicherà una penale pari a 500,00 euro. Se il ritardo nell'invio dei dati sarà superiore a mesi 1 (uno) la Regione applicherà 500,00 euro di penale per ogni mese o frazione di mese ulteriore di ritardo.

Nel caso in cui i ritardi siano riferibili all'attività del gestore tecnico del sistema, la Regione Toscana applicherà le stesse penalità di cui al capoverso precedente.

In relazione alle procedure per le eventuali comunicazioni degli errori previste al punto 1, i tempi di riferimento per l'applicazione delle penali da parte della Regione saranno di conseguenza adeguati.

Il gestore tecnico del sistema dovrà comunicare tempestivamente alla Regione Toscana le inadempienze delle singole Società di TPL per l'avvio delle procedure di cui al presente articolo. Il gestore tecnico del sistema deve operare in coordinamento con la Regione e nel rispetto della Convenzione bilaterale e degli indirizzi del presente Disciplinare e, gli strumenti software e le banche dati utilizzati per l'attività di contabilizzazione e gestione del sistema sono a disposizione della Regione anche per gli usi e sviluppi futuri del sistema stesso.

Il gestore tecnico del sistema, per le attività individuate, è riferimento per le Società di TPL e per la consulta di concertazione.

## **ARTICOLO 11**

### **Trasferimenti finanziari**

Le Società di TPL che effettuano la vendita dei titoli entro e non oltre il terzo mese successivo a quello contabile di riferimento, provvederanno al trasferimento finanziario delle quote relative agli introiti dalla vendita eccedenti la propria spettanza al gestore tecnico del sistema, tramite bonifico bancario, secondo quanto precedentemente comunicato dallo stesso.

Il gestore tecnico del sistema provvederà, entro il mese successivo, all'effettuazione del bonifico in favore delle Società di TPL che vantano un credito derivante dalla differenza tra la spettanza e l'introito da vendita.

La Regione Toscana provvederà al trasferimento finanziario, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione del gestore tecnico del sistema, alle singole Società di TPL delle quote di propria spettanza, con le modalità previste nei contratti di servizio per i corrispettivi dei servizi. Ciascuna Società di TPL provvederà a comunicare al gestore tecnico del sistema e alla Regione Toscana gli estremi del proprio conto corrente su cui effettuare i bonifici.

In relazione all'attività di vendita dei titoli integrati Pegaso, ogni Società di TPL provvederà ad emettere per le "provvigioni da avere" la relativa fattura al Gestore tecnico, che di conseguenza provvederà ad emettere la relativa fattura a ciascun Società di TPL, per le "provvigioni da dare". Il pagamento di dette fatture avverrà di norma entro 90 giorni dalla data di ricevimento. Ciascuna Società di TPL comunicherà al gestore tecnico del sistema gli estremi per l'emissione delle fatture.

Preso atto che il mancato rispetto dei tempi di trasferimento finanziario delle quote degli introiti dalla vendita eccedenti la propria spettanza genera ritardi nella assegnazione degli introiti alle singole Società di TPL da parte del gestore tecnico del sistema, viene applicata una penale a

carico delle singole Società di TPL che non rispettano le procedure stabilite nel presente articolo.

Pertanto nel caso in cui i trasferimenti finanziari vengano inviati dalle singole Società di TPL al gestore tecnico del sistema con ritardo rispetto ai termini previsti, il gestore tecnico del sistema comunicherà alla Regione ed alle Società di TPL beneficiarie dei trasferimenti finanziari i nominativi delle Società di TPL che risultano inadempienti e gli importi non trasferiti.

La Regione Toscana applicherà alle Società di TPL inadempienti una penale pari al 3% dell'importo non trasferito e comunque non inferiore a 500,00 euro.

Qualora la Società di TPL inadempiente non provveda a sanare la propria posizione entro il primo mese successivo a quello previsto per il trasferimento, il gestore tecnico del sistema darà immediata comunicazione alla Regione, che provvederà direttamente, sostituendosi alla/e società inadempienti/e a trasferire al gestore tecnico l'importo spettante, da trasferire alla/e Società di TPL in credito.

La penale/quota introiti sarà trattenuta dalla Regione sui trasferimenti destinati a qualsiasi altro titolo alle Società di TPL inadempienti; in mancanza di trasferimenti diretti dalla Regione, la trattenuta sarà effettuata sui trasferimenti destinati alle Province che a loro volta tratterranno le penali sui contributi di esercizio destinati alle Società di TPL (Scarl). La Regione applica sugli importi gli interessi legali vigenti al momento.

Le penali e gli interessi trattenuti alle Società di TPL inadempienti confluiranno in un fondo straordinario incentivante, che la Regione nell'anno successivo a quello di competenza destinerà a:

- 1- rifondere quelle Società di TPL che sono state penalizzate dai ritardi nel trasferimento delle risorse loro spettanti;
- 2- iniziative volte a favorire la divulgazione del sistema Pegaso (campagne pubblicitarie, promozioni verso i clienti ecc.);
- 3- incentivi alle aziende che correttamente sono state puntuali nel trasferimento dei dati e delle quote degli introiti dalla vendita eccedenti la propria spettanza.

Le penali saranno applicate anche verso il gestore tecnico del sistema in caso di ritardi ingiustificati nell'assegnazione delle quote spettanti alle singole Società di TPL.

## **ARTICOLO 12**

### **Compenso per la gestione tecnica del sistema Pegaso**

Come definito nella specifica convenzione al gestore tecnico del sistema sarà attribuito un corrispettivo mensile per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili svolti, attualmente individuato in € 5.000,00 più Iva. Tale importo, che viene ripartito tra le singole Società di TPL in proporzione alle spettanze del mese di riferimento, può essere aggiornato previa decisione della consulta di cui all'articolo 16 e come meglio definito all'interno della convenzione bilaterale.

Il gestore tecnico del sistema provvederà all'emissione mensile delle relative fatture, il pagamento delle fatture avverrà di norma entro 90 giorni dalla data di ricevimento.

Ciascuna Società di TPL provvederà a comunicare al gestore tecnico/operativo gli estremi per l'emissione della fattura.

A tutti gli effetti di legge si dichiara che le prestazioni svolte dal gestore tecnico del sistema sono effettuate in regime di esercizio di impresa (articolo 4 del DPR 633/72 e successive modifiche) e pertanto rientrano nel campo d'applicazione dell'Imposta al Valore Aggiunto (articolo 1 del DPR 633/72).

## **ARTICOLO 13**

### **Funzioni della Regione**

La Regione, in riferimento alle normative vigenti, è il soggetto titolato alla definizione e gestione del sistema tariffario integrato regionale, di conseguenza cura la gestione, il coordinamento ed il monitoraggio degli aspetti generali, che derivano dall'attuazione del sistema tariffario integrato e dal presente Disciplinare. Coordina inoltre le attività di promozione del sistema tariffario integrato.

Per la verifica degli effetti determinati dall'attuazione delle politiche tariffarie si confronta con la consulta per la concertazione di cui all'articolo 16, della quale ne coordina le attività.

Stabilisce i termini del rapporto convenzionale con il gestore tecnico del sistema, sentita la consulta di cui all'art.16.

## **ARTICOLO 16**

### **Consulta per la concertazione e modifiche al Disciplinare**

Considerando che la gestione del sistema Pegaso prevede molteplici componenti da governare e che l'applicazione delle politiche tariffarie integrate regionali potrebbe generare effetti sugli equilibri economici, organizzativi e commerciali relative alle politiche tariffarie delle province e delle Società di TPL e all'equilibrio economico dei contratti di servizio, la Regione ritiene necessario istituire sotto il coordinamento ed indirizzo una consulta per la gestione del sistema tariffario integrato regionale.

La consulta, convocata almeno trimestralmente, è composta da:

- Regione Toscana (indirizzo e coordinamento);
- rappresentanza per le Province;
- rappresentanze Società di TPL su gomma;
- rappresentanza Trenitalia;
- rappresentanza TFT;
- gestore tecnico del sistema.

La consulta ha lo scopo di monitorare e controllare la regolarità di applicazione del presente Disciplinare, delle normative di riferimento e dei vincoli ed indirizzi contenuti nei contratti di servizio sottoscritti da Regione e Province.

La consulta deve essere sentita per le eventuali modifiche e aggiornamenti al presente Disciplinare ed ai suoi allegati.

I rappresentanti della consulta saranno indicati, su richiesta della Regione, dalle Associazioni delle Società di TPL, da Trenitalia e da (TFT). La rappresentanza della Provincia sarà nominata secondo le procedure previste all'art. 66 comma 6 dello Statuto della regione Toscana.

E' garantita la possibilità di partecipare alle sedute della consulta da parte dei soggetti interessati a particolari e specifiche problematiche territoriale affrontate.

Nella prima seduta della consulta saranno definite le modalità operative di funzionamento.

Le modifiche e gli aggiornamenti agli articoli del Disciplinare saranno attuate dalla Regione, sentito il parere della consulta. Le modifiche ritenute di particolare importanza saranno


approvate con Delibera di Giunta, le modifiche ordinarie al disciplinare e quelle che riguardano gli allegati saranno approvate con atto dirigenziale.

**ALLEGATI:**

- **CARTOGRAFIA AREA URBANA FIORENTINA (all. 1)**
- **ITINERARI SPOSTAMENTI (all.2)**
- **PREZZI AL PUBBLICO (all.3)**
- **CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI (all.4)**

# CARTOGRAFIA STAZIONAMENTI URBANO FIORENTINO

ALLEGATO 1



**Legenda**

- Area urbana di Firenze
- Stazionamenti area metropolitana
- Confine comunale

## ALLEGATO 2 - ITINERARI SPOSTAMENTI

### *Relazione Montespertoli-Firenze:*

non è ammesso l'instradamento via Empoli e il conseguente utilizzo del treno.

### *Relazione Borgo S.Lorenzo-Firenze:*

non è consentito l'instradamento via Pontassieve; mentre è possibile via Vaglia.

### *Relazione Reggello-Firenze:*

l'utilizzo del servizio ferroviario via Figline è consentito solo ai possessori del titolo di viaggio valido per la relazione Figline-Firenze che consente inoltre di effettuare cumulativamente anche la relazione Reggello-Figline.

### *Relazione S.miniato – Empoli :*

non valido su Fucecchio

### *Relazione Pescia-Montecatini:*

non è consentito l'instradamento via Chiesina Uzzanese

Per tutte le relazioni con Pisa gli arrivi/partenze dai centri urbani del litorale che ricadono in questa zona tariffaria sono consentiti solo ai possessori del titolo di viaggio comprendente la rete urbana di Pisa.

### *Relazione San Cascino – Empoli:*

non è ammesso l'instradamento via Firenze

## ALLEGATO 3 – PREZZI AL PUBBLICO

TARIFFE PEGASO							
Biglietti giornalieri (tariffe in vigore dal 01/07/2005)				Abbonamenti mensili (tariffe in vigore dal 01/10/2004)			
KM	Bigl. giorn.	Bigl. giorn. + 1 urbano	Bigl. giorn. + 2 urbani	Abb. Mensile	Abb.Mens. + Urb. 1^ livello	Abb.Mens. + Urb. 2^ livello	Abb.Mens. + Urb. 3^ livello
00.0-10	€ 3.40	€ 4.60	€ 5.80	€ 32.00	€ 48.00	€ 43.00	€ 38.00
10.1-20	€ 4.80	€ 6.00	€ 7.20	€ 39.00	€ 55.00	€ 50.00	€ 44.00
20.1-30	€ 6.00	€ 7.20	€ 8.40	€ 47.00	€ 60.00	€ 55.00	€ 49.00
30.1-40	€ 7.40	€ 8.60	€ 9.80	€ 55.00	€ 65.00	€ 60.00	€ 57.00
40.1-50	€ 8.80	€ 10.00	€ 11.20	€ 61.00	€ 71.00	€ 66.00	€ 63.00
50.1-60	€ 9.60	€ 10.80	€ 12.00	€ 66.00	€ 76.00	€ 71.00	€ 68.00
60.1-70	€ 10,00	€ 11.20	€ 12.40	€ 73.00	€ 81.00	€ 76.00	€ 75.00
70.1-80	€ 13.20	€ 14.40	€ 15.60	€ 78.00	€ 87.00	€ 82.00	€ 80.00
80.1-90	€ 13.80	€ 15.00	€ 16.20	€ 82.00	€ 90.00	€ 85.00	€ 84.00
90.1-100	€ 14.40	€ 15.60	€ 16.80	€ 87.00	€ 96.00	€ 91.00	€ 89.00
10.1-110	€ 15.80	€ 17.00	€ 18.20	€ 89.00	€ 99.00	€ 94.00	€ 91.00
110.1-120	€ 16.20	€ 17.40	€ 18.60	€ 92.00	€ 102.00	€ 98.00	€ 94.00
120.1-130	€ 16.40	€ 17.60	€ 18.80	€ 97.00	€ 106.00	€ 102.00	€ 99.00
130.1-140	€ 16.80	€ 18.00	€ 19.20	€ 102.00	€ 110.00	€ 106.00	€ 104.00
140.1-150	€ 17.00	€ 18.20	€ 19.40	€ 103.00	€ 112.00	€ 108.00	€ 105.00
150.1-160	€ 17.20	€ 18.40	€ 19.60	€ 104.00	€ 113.00	€ 109.00	€ 106.00
160.1-170	€ 18.20	€ 19.40	€ 20.60	€ 105.00	€ 114.00	€ 110.00	€ 107.00
170.1-180	€ 19.20	€ 20.40	€ 21.60	€ 106.00	€ 115.00	€ 111.00	€ 108.00
180.1-190	€ 19.40	€ 20.60	€ 21.80	€ 107.00	€ 116.00	€ 112.00	€ 109.00
190.1-200	€ 20.40	€ 21.60	€ 22.80	€ 108.00	€ 117.00	€ 113.00	€ 110.00

**Nota:**  
- urbano 1° livello = urbano di Firenze.  
- urbano 2° livello = urbano capoluogo di provincia + Carrara e Empoli.  
- urbano 3° livello = altre reti urbane.

## ALLEGATO 3 – PREZZI AL PUBBLICO

<b>ABBONAMENTI ANNUALI</b>				
(tariffe in vigore dal 01/09/2005)				
KM	Abb. annuale	Abb.ann. + Urb. 1^ livello	Abb.ann. + Urb. 2^ livello	Abb.ann. + Urb. 3^ livello
00.0-10	€ 288.00	€ 432.00	€ 387.00	€ 342.00
10.1-20	€ 351.00	€ 495.00	€ 450.00	€ 396.00
20.1-30	€ 433.00	€ 540.00	€ 495.00	€ 441.00
30.1-40	€ 505.00	€ 585.00	€ 540.00	€ 513.00
40.1-50	€ 574.00	€ 639.00	€ 594.00	€ 567.00
50.1-60	€ 604.00	€ 684.00	€ 639.00	€ 612.00
60.1-70	€ 657.00	€ 729.00	€ 684.00	€ 675.00
70.1-80	€ 702.00	€ 783.00	€ 738.00	€ 720.00
80.1-90	€ 738.00	€ 810.00	€ 765.00	€ 756.00
90.1-100	€ 783.00	€ 864.00	€ 819.00	€ 801.00
10.1-110	€ 811.00	€ 891.00	€ 846.00	€ 819.00
110.1-120	€ 838.00	€ 918.00	€ 882.00	€ 846.00
120.1-130	€ 873.00	€ 954.00	€ 918.00	€ 891.00
130.1-140	€ 918.00	€ 990.00	€ 954.00	€ 936.00
140.1-150	€ 947.00	€ 1,008.00	€ 972.00	€ 945.00
150.1-160	€ 977.00	€ 1,017.00	€ 981.00	€ 954.00
160.1-170	€ 998.00	€ 1,026.00	€ 990.00	€ 963.00
170.1-180	€ 1,017.00	€ 1,035.00	€ 999.00	€ 972.00
180.1-190	€ 1,037.00	€ 1,044.00	€ 1,008.00	€ 981.00
190.1-200	€ 1,058.00	€ 1,053.00	€ 1,017.00	€ 990.00

**Nota:**  
- urbano 1° livello = urbano di Firenze.  
- urbano 2° livello = urbano capoluogo di provincia + Carrara e Empoli.  
- urbano 3° livello = altre reti urbane.



## **ALLEGATO 4 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI**

### **Criteria di riparto dei ricavi e di attribuzione del fondo incentivante**

Su ogni tratta si prende a riferimento il totale dei titoli venduti per tipologia:

1. Tratta Extraurbana
2. Tratta extraurbana + urbano origine
3. Tratta extraurbana + urbano destinazione
4. Tratta extraurbana + urbano origine + urbano destinazione

Il compenso da assegnare alle società di tpl che svolgono servizi nelle aree urbane è fisso, articolato per tipologia di urbano:

- in € 22,00 per l'urbano area Fiorentina
- in € 20,00 per gli urbani delle città capoluogo di Provincia + Empoli - € 10,00 urbani minori
- in € 30,00 per la combinazione urbano area fiorentina + urbano minore (€ 21,00 urb. f.na e € 9,00 Urb min.)
- in € 40,00 per la combinazione urbano area fiorentina + urbano medio (€ 21,00 urb. f.na e € 19,00 urb. medio)
- in € 38,00 per la combinazione urbano medio e minore – (€ 19,00 + € 9,00)
- in € 38,00 per la combinazione di due urbani medi (€ 19,00 e € 19,00)
- in € 18,00 per la combinazione di due urbani minori (€ 9,00 € 9,00)

La ripartizione fra i vettori extraurbani della quota rimanente si effettua in relazione ai criteri di riferimento riportati nella tabella seguente ed ai risultati dell'indagine.

TRATTA RELAZIONE	UTILIZZO MEZZI SETTIMANA DI RIFERIMENTO INDAGINE				UTILIZZO MEZZI MESI PRECEDENTI			
	N°Abb.	Treno	bus	Treno e bus	N°Abb.	Treno	bus	Treno e bus
.....	n....	....%	%	....%	n....	%	%	...%
Quota composta dal ricavo vendita titolo relativo alla tratta con l'aggiunta del 15% (Enti), detratta la quota di riferimento assegnata all'urbano	50%				50%			

La ripartizione sulle relazioni extraurbane che prevedono oltre ad un tratta integrata anche una tratta combinata vengono effettuate in funzione alla proporzione delle fasce chilometriche teoricamente attribuibili al vettore/i interessato/i rispetto alla fascia chilometrica di riferimento del titolo di viaggio acquistato, per esempio:

- Borgo S.L.-Greve in Chianti fascia chilometrica 6
- La relazione può essere disaggregata, in funzione dei vettori presenti, come di seguito:
  1. Borgo S.L.-Firenze = fascia chilometrica 4
  2. Firenze-Greve in Chianti = fascia chilometrica 3
- Relazione 1. + relazione 2. = fascia 7
- Il ricavo totale del titolo venduto (es. €9,90) viene diviso per 7 ( $9,90/7 = €1,41$ )
- Il ricavo unitario € 1,41 viene attribuito:
  - alla relazione 1. Moltiplicando la cifra per 4 (€ 5,65)
  - alla relazione 2. Moltiplicando la cifra per 3 (€ 4,25)

I casi particolari saranno trattati e discussi separatamente in sede di consulta di concertazione di cui all'art 16 del disciplinare.